

**DECRETO**

**DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 24 DEL 25/02/2021

**OGGETTO**

**Presca d'atto delle risultanze della gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di somministrazione di personale interinale lotto 2 ARPAFVG - Aggiudicazione a Etjca SpA. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro (CIG 81408677F7 – CIG 8643293F02 derivato).**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Stellio Vatta**

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Visintin

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Roberto Visintin	Anna Lutman

VISTI:

- la Legge Regionale n. 6 del 3 Marzo 1998, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 16 del 15 Dicembre 1998, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;
- Il decreto del Direttore Generale n. 10 dd. 29.01.2021 avente ad oggetto "Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2021".

DATO ATTO che

con decreto n. 102 dd. 11.11.2019 è stata approvata la partecipazione dell'Agenzia, con proprio lotto specifico, alla procedura in via di attivazione da parte di ARCS per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per il periodo di 24 mesi, rinnovabile per altri 24 mesi e per 15 unità con opzione in aumento del 100%.

CONSIDERATO che

- con nota prot. n. 0039658/P/GEN/ARCS dd. 16.11.2020 assunta al prot. ARPAFVG n. 0034104-A del 17.11.2020, ARCS ha comunicato che con propria Determina dirigenziale n. 963 dd. 12.11.2020 è stato aggiudicato definitivamente e sono stati approvati i verbali della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per gli enti del Servizio Sanitario della Regione FVG (lotto 1) e per ARPA FVG (lotto2);
- per il lotto 2 ARPA FVG, l'aggiudicatario in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, risulta essere ETJCA SpA quale migliore offerente ;
- con nota prot. n. 0046485/P/GEN/ARCS dd. 30.12.2020 assunta al prot. ARPAFVG n. 0039120-A dd. 31.12.2020, ha comunicato la conclusione, con esito positivo, delle verifiche effettuate sulla società ETJCA SpA;
- con nota prot. n. 0002300/P/GEN/ARCS dd. 20.01.2021 assunta al prot. ARPAFVG n. 0001657-A dd. 21.01.2021 ha comunicato che le verifiche effettuate avranno scadenza il 03.04.2021;

ATTESO che l'Accordo Quadro avrà una durata di 24 mesi decorrenti dal 01.03.2021 e rinnovabile per egual periodo, compatibilmente con la normativa vigente in materia, per un importo pari a euro 1.486.829,27 IVA esclusa per 24 mesi, oltre opzioni come da capitolato;

VISTO lo schema di Accordo quadro parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la funzione di RUP è svolta da Roberto Visintin Direttore Amministrativo e

quella di DEC da Gianfranco Compagnon responsabile SOC Affari Generali e Risorse Umane dell'Agenzia.

ATTESO di provvedere in merito

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di prendere atto delle risultanze della Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui in premessa e della conclusione con esito positivo delle verifiche, con aggiudicazione definitiva alla ditta Etjca S.p.A. c.f. e p. IVA 12720200158;
2. di approvare e autorizzare la sottoscrizione dell'allegato Accordo Quadro con Etjca S.p.A. per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per ARPA FVG;
3. di autorizzare, in sede di sottoscrizione, l'apporto di modifiche non sostanziali al testo del contratto di cui al punto 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Stelio Vatta)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSL56E25L424U

DATA FIRMA: 25/02/2021 12:08:15

IMPRONTA: 1020381B7A18EFC24BD80E15A43533697139553DA791D7DFC7AF51608ECF04DB  
7139553DA791D7DFC7AF51608ECF04DBE41ED8427BCDDEF1CA80B07FA8D3EC14  
E41ED8427BCDDEF1CA80B07FA8D3EC14FE2A622C7F42CE7FA28021D0F9F0680F  
FE2A622C7F42CE7FA28021D0F9F0680F58E4FE16C38F0B807D161A49DAB732B3

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO  
TEMPORANEO PER L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

## INDICE

### Sommario

Articolo 1 - Oggetto .....	4
Articolo 2 – Titolare della procedura enti contraenti.....	4
Articolo 3 - Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi .....	5
Articolo 4 – Durata dell'Accordo quadro e del Contratto Attuativo .....	5
Articolo 5 – Determinazione del prezzo .....	5
Articolo 6 – Revisione dei prezzi.....	5
Articolo 7 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del fornitore .....	5
Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa .....	7
Articolo 9 – Clausola penale.....	7
Articolo 10 – Garanzia e responsabilità del servizio.....	8
Articolo 11 – Controllo di quantità e qualità .....	8
Articolo 12 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto Cessione del contratto.....	8
Articolo 13 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione .....	9
Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti .....	9
Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Articolo 16 – Trattamento dei dati personali - Riservatezza.....	9
Articolo 17 – Controversie.....	10
Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati.....	10
Articolo 19 – Spese contrattuali .....	10
Articolo 20 – Rinvio ad altre norme .....	10
Articolo 21 – Reportistica e monitoraggio dell'Accordo quadro .....	10
Articolo 22 – Clausola finale .....	11
Articolo 23 – Disposizioni finali.....	11
Allegati allo Schema di Accordo quadro:.....	12

## TRA LE PARTI

l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (di seguito indicata "ARPA FVG"), con sede legale a Palmanova in Via Cairoli n. 14, Codice Fiscale e P. IVA n.02096520305, rappresentata dal Direttore Generale ing. Stello Vatta in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'ARPA FVG giusto decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019

E

Etjca S.p.A., sede legale in Milano, Corso Sempione, 39, capitale sociale euro 10.800.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12720200158\_P. IVA 127202000158, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Valassina, 24, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott. Guido Crivellin, PEC: [ETICA@PEC.ETICA.IT](mailto:ETICA@PEC.ETICA.IT) (di seguito Appaltatore)

## PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) n. 1224 del 19/12/2019 è stata indetta una gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
  - il "Disciplinare di gara";
  - lo "Schema di Accordo quadro";
  - il "Capitolato Tecnico" e relativi allegati;
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) n. 963 del 12/11/2020 è stata disposta l'aggiudicazione del lotto riportato in tabella, per un importo complessivo presunto pari a € 5.175.000,00 IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento del servizio in via definitiva ed efficace a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO	IMPORTO OPZIONI DEL LOTTO
81408677F7	2	1.500.000,00	3.675.000,00

- che codesta ditta ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire i singoli "contratti attuativi", modalità e termini stabiliti dallo schema di Accordo quadro e Capitolato Tecnico allegati alla procedura;
- che la ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del presente Accordo quadro, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del fornitore, conservato agli atti dell'ente;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Accordo quadro o previsti negli atti da questo richiamati, Etjca spa ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero 4288.00.27.2799809511, rilasciata da Sace Simest SpA, per l'importo di € 74.341,47 (in lettere settantaquattromilatrecentoquarantuno/47);

- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che l'appaltatore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;
- che ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., le parti provvederanno ciascuna per quanto di propria competenza, ad adempiere agli specifici adempimenti in materia di salute e sicurezza applicabili;
- che ai sensi della legge 136/2010, art. 3, comma 8 è stato acquisito il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

### **VISTI**

- il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato tecnico e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

L'Accordo quadro disciplina l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – ID19SER013 .

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato tecnico e secondo quanto previsto dal progetto tecnico offerto in gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i corrispettivi fissati a pena di esclusione sono specificati nel Disciplinare di gara e relativi allegati.

#### **Articolo 2 – Titolare della procedura e soggetti contraenti**

Premesso che rientrano nelle competenze di ARPA FVG:

- la stipula dell'Accordo Quadro;
- la stipula dei singoli contratti attuativi;
- la nomina del RUP relativo alla fase dell'esecuzione contrattuale e quindi dei singoli contratti specifici attuativi dell'Accordo Quadro (art. 31 del D.lgs. 50/2016)
- la nomina del Direttore dell'esecuzione contrattuale (art.101 del D.lgs. 50/2016);
- la gestione della fatturazione e pagamenti;
- la gestione dei contenziosi e l'irrogazione delle penali correlate all'esecuzione dell'Accordo Quadro;
- ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale.

Il predetto importo massimo riferito al Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARPA FVG che, pertanto, non risponderà nei confronti dell'appaltatore in caso di contratti attuativi inferiori ai suddetti importi massimi complessivi.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei "Contratti attuativi", si rimanda a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

#### **Articolo 3 – Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi**



L'importo complessivo del servizio per il periodo di 24 mesi è valutato in presunti euro 1.486.829,27 con possibilità di estensione contrattuale in aumento dell'ottanta per cento.

I dati di attività indicati nel presente Disciplinare sono stati calcolati in base ai fabbisogni comunicati dall'ARPA FVG, tenuto conto all'andamento storico e di opportuni fattori di correzione e in ogni caso devono sempre intendersi presuntivi e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovute anche a modifiche negli assetti organizzativi dell'ARPA FVG.

ARPA FVG, ha la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione dell'ammontare del lotto fino alla concorrenza di un quinto del suo valore aggiudicato, senza che a fronte di questa richiesta in aumento o in diminuzione il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti (D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 12).

L'appaltatore sarà obbligato a eseguire le prestazioni in aumento richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto dal lotto.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.lgs. 50/2016. Si rimanda al successivo art. 4 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.

#### **Articolo 4 – Durata dell'Accordo quadro e del Contratto Attuativo**

L'Accordo quadro stipulato con l'appaltatore ha durata di **24 mesi decorrenti dal 01 marzo 2021**, rinnovabile per egual periodo, compatibilmente con la normativa vigente in materia.

L'Accordo quadro si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per il Lotto di riferimento.

La durata dei singoli contratti attuativi non potrà comunque eccedere la scadenza dell'Accordo Quadro. In attesa della definizione di un nuovo Accordo, l'appaltatore sarà tenuto a continuare il servizio, qualora richiesto dall'ARPA FVG, alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs. 50/2016.

**ARPA FVG potrà recedere anticipatamente dall' Accordo anche in forma parziale, qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.**

#### **Articolo 5 – Determinazione del prezzo**

Il moltiplicatore offerto si intende comprensivo di ogni onere accessorio (attività di ricerca, selezione e sostituzione dei lavoratori nei casi previsti del capitolato, nonché la loro gestione amministrativa e disciplinare) anche di natura fiscale, a esclusione dell'IVA che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

#### **Articolo 6 – Revisione dei prezzi**

E' riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro, a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale ovvero conseguenti ad altra norma avente forza di legge.

Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all'atto dell'aggiudicazione, rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 7 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del fornitore**

La Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel

Capitolato tecnico, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Le Richieste dei singoli contratti attuativi verranno emesse via posta certificata ETJCA@PEC.ETJCA.IT.

### **Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore della presente procedura - così come previsto dall'articolo 50 del Codice - è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante, in qualità di lavoratore temporaneo, alle dipendenze dell'appaltatore uscente.

### **Condizioni di esecuzione**

L'appaltatore si impegna a costituire, qualora non fosse già presente, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di affidamento del servizio, una sede operativa nel territorio della provincia di Udine e a garantirne la disponibilità per tutta la durata dell'affidamento. In caso di mancato rispetto della suddetta particolare condizione di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro. La presenza di una sede nel territorio della provincia di Udine dovrà essere garantita per l'intera durata dell'affidamento.

Per ogni altra modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato tecnico.

### **Requisiti del personale**

Fatti salvi i requisiti specifici, che di volta in volta sono richiesti da ARPA FVG, i lavoratori (di ambo i sessi) messi a disposizione devono possedere, laddove e se necessario, il titolo di studio (o i requisiti necessari per ricoprire la rispettiva qualifica), rilasciato a termini di legge o titolo equipollente nel caso di appartenenza a stati membri U.E ed essere in grado di comunicare correttamente in lingua italiana (parlata e scritta); in particolare i profili sanitari dovranno avere una buona conoscenza della terminologia tecnica.

ARPA FVG procede alla verifica dell'idoneità, anche linguistica, dei lavoratori avviati alle specifiche mansioni cui devono essere preposti e ai successivi accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente.

Il personale incaricato dovrà essere fisicamente idoneo all'espletamento del servizio. Dovrà, inoltre, essere impiegato personale con età nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'ARPA FVG potrà in qualunque momento procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Il lavoratore temporaneo:

- è tenuto allo svolgimento delle funzioni assegnate e previste dal CCNL del comparto sanità;
- svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo di ARPA FVG;
- è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e contrattuali applicabili ai dipendenti di ARPA FVG, incluse le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 30.3.2001 n. 165";
- è alle dirette dipendenze del responsabile della Struttura di assegnazione. Ai medesimi e agli uffici competenti dovranno fare riferimento per gli orari di lavoro e le attività da svolgere.

L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità delle Strutture di assegnazione, di norma 36 ore settimanali, come da CCNL di riferimento.

### **Sostituzione dei lavoratori somministrati**

Nel caso in cui le prestazioni rese dai lavoratori somministrati non fossero adeguate a quanto richiesto, l'appaltatore sarà tenuto, con oneri a proprio carico e salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei prestatori stessi, a procedere alla loro sostituzione entro sette giorni lavorativi dall'eventuale richiesta.

ARPA FVG, in tal caso, dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

### Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa

ARPA FVG potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione dell'Accordo Quadro e ad assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di Accordo Quadro;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio in argomento;
- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con ARPA FVG;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- cessione totale o parziale del contratto;
- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n.165”;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D.lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate da ARPA FVG.

ARPA FVG si riserva, inoltre, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più da ARPA FVG rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ARPA FVG di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Si rimanda comunque a quanto eventualmente previsto dal Capitolato tecnico, che qui si intende integralmente richiamato.

### Articolo 9 – Clausola penale

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato tecnico, verificata in contraddittorio con il fornitore, comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate:

Mancata applicazione della normativa in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo	€ 1.000,00 per singolo addetto alla prima e seconda infrazione. La terza infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dello Schema di Accordo Quadro e la segnalazione alle autorità competenti
Mancato rispetto nei tempi di sostituzione (7 giorni)	€ 150 per ogni giornata di ritardo per ogni lavoratore

lavorativi) del prestatore di lavoro temporaneo	
Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura	€ 300 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'ARPA FVG, per ogni lavoratore
Ritardo di presa in servizio del lavoratore per cause non imputabili a ARPA FVG	€ 300 per ogni giorno di ritardo, per ogni lavoratore

La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici dell'ARPA FVG e il Referente dell'appaltatore.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'appaltatore, secondo le seguenti modalità:

- l'ARPA FVG segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando l'Appaltatore, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- l'appaltatore ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'appaltatore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'ARPA FVG comunicherà entro i quindici giorni successivi all'appaltatore le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto dell'ARPA FVG a ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. Esse saranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte dell'ARPA FVG e incassate a mezzo di compensazione con il corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare all'appaltatore non fosse capiente rispetto all'entità della penale o delle penali, nonché rispetto a quello degli eventuali ulteriori danni subiti dall'ARPA FVG, ci si riverrà sulla garanzia definitiva.

L'ARPA FVG si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo l'irrogazione di tre penalità.

#### **Articolo 10 – Garanzia e responsabilità del servizio**

Si rimanda a quanto previsto in Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 11 – Controllo di quantità e qualità**

Si rimanda a quanto previsto in Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 12 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto**

##### **Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D. Lgs. 50/2016.

##### **Cessione del credito**

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti,

le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art.106 comma 13 D.lgs. 50/2016).

### **Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016.

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro.

### **Articolo 13 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione**

ARPA FVG, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

E' fatto salvo il diritto dell'ARPA FVG di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

### **Articolo 14 – Fatturazione e pagamenti**

Le fatture dovranno essere emesse dall'appaltatore in forma elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFNKDT).

Per essere accettate sullo SDI, le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) e, quando previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Nell'ipotesi di irregolarità formale o sostanziale delle fatture, i termini di pagamento verranno interrotti, previa comunicazione formale all'impresa.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

Codice fiscale e partita IVA 02096520305

Via Cairolì, 14

33057 Palmanova (UD)

ARPA FVG rientra nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment) le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

### **Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contrattenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **Articolo 16 – Trattamento dei dati personali - Riservatezza**

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza a obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura degli Enti acquisire il previsto consenso.

#### **Articolo 17 – Controversie**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e ARPA FVG è competente il Foro di Udine.

#### **Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati**

Gli adempimenti previsti dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati a ARPA FVG, cui compete la gestione contrattuale.

#### **Articolo 19 – Spese contrattuali**

L'Accordo verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n.50/2016 con firma digitale. Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono a esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell'ARPA FVG, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

#### **Articolo 20 – Rinvio ad altre norme**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi e in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

#### **Articolo 21 – Reportistica e monitoraggio dell'Accordo quadro**

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato per tutta la durata dell'Accordo quadro, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare mensilmente entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del mese solare di pertinenza, all'ARPA FVG i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (allegato "A").

Qualora i quantitativi dell'Accordo quadro fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza dell'Accordo quadro, l'appaltatore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARPA FVG.

### **Articolo 22 – Clausola finale**

L'Accordo quadro e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto e ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro da parte di ARPA FVG non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che ARPA FVG si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

### **Articolo 23 – Disposizioni finali**

L'appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti di ARPA FVG che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPA FVG, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal presente comma.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti di ARPA FVG che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice di comportamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31/01/2014, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.

In ottemperanza all'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

L'appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti di ARPA FVG, prendano visione dei codici di comportamento citati.

ARPA FVG ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

**ARPA**  
**Il Direttore Generale**  
**Ing. Stello Vatta**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

**IL FORNITORE**  
**Il Legale Rappresentante**  
**Dott. Guido Crivellin**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

**Allegati allo Schema di Accordo quadro:**

*Facsimile "Allegato A": report monitoraggio Accordo quadro*

**FAC SIMILE "Allegato A": report monitoraggio Accordo quadro**  
**(da inviare su richiesta dell'ENTE)**

ID GARA	
OGGETTO GARA	
DETERMINA AGGIUDICAZIONE	
NOME FORNITORE	
FAX/E-MAIL/PEC FORNITORE	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV)	

NUMERO LOTTO	CIG DERIVATO	NUMERO ORDINE	DATA ORDINE	UNITA' ORDINANTE	IMPORTO ORDINE (IVA ESCLUSA)

L'invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'indirizzo di posta elettronica [arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it) (Oggetto: report Accordo quadro gara ID\_\_)

I trimestre = dati gennaio > marzo  
II trimestre = dati aprile > giugno  
II trimestre = dati luglio > settembre  
III trimestre = dati ottobre > dicembre



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSLL56E25L424U

DATA FIRMA: 25/02/2021 12:08:24

IMPRONTA: 000D1CB73BE070D2337A4F753061DF0B292FBD41FF914A0B8FCD1EC1893BBA27  
292FBD41FF914A0B8FCD1EC1893BBA27EC131C3F9885BA8200F77DE55C76A794  
EC131C3F9885BA8200F77DE55C76A794F70342B43D78E96A2CC53680D8B6AC8F  
F70342B43D78E96A2CC53680D8B6AC8F03FAEEEA0AAB203F93FA232ABF53453B

